

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

**UNITA' OPERATIVA SPECIALISTICA RICERCA, INNOVAZIONE, FONDO
SOCIALE EUROPEO PLUS E ALTRI FONDI COMUNITARI**

PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Sezione Speciale

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA CONGIUNTI
NEI SETTORI DEL CALCOLO QUANTISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
QUANTISTICA**

Sommario

Art. 1 Premesse.....	3
Art. 2 Quadro normativo e atti di riferimento.....	4
Art. 3 Definizioni.....	6
Art. 4 Oggetto e finalità dell'Avviso.....	8
Art. 5 Soggetti proponenti.....	8
Art. 6 Progetti ammissibili.....	10
Art. 7 Spese ammissibili.....	10
Art. 8 Spese non ammissibili.....	11
Art. 9 - Limiti di spesa e di partecipazione.....	12
Art. 10 - Divieto di cumulo.....	12
Art. 11 Risorse disponibili e riparto finanziario.....	12
Art. 12 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	13
Art. 13 Presentazione delle domande.....	13
Art. 14 Selezione delle proposte progettuali.....	14
Art. 15 Formazione delle graduatorie.....	16
Art. 16 Stipula della convenzione e assegnazione del finanziamento ai soggetti attuatori.....	17
Art. 17 Variazioni di progetto.....	17
Art. 18 Flussi finanziari.....	18
Art. 19 Indicatori.....	19
Art. 20 Presentazione della rendicontazione.....	19
Art. 21 Controlli sulle rendicontazioni, liquidazione e rideterminazione del finanziamento.....	21
Art. 22 Controlli in loco.....	21
Art. 23 Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del finanziamento.....	22
Art. 24 Obblighi del soggetto attuatore.....	22
Art. 25 Principi trasversali.....	23
Art. 26 Trattamento dati personali.....	24
Art. 27 Utilizzo dei loghi.....	26
Art. 28 Responsabile del procedimento, contatti.....	26
Art. 29 Sintesi dei termini.....	27
Art. 30 Disposizioni finali.....	27

Art. 1 Premesse

1. Al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi strategici che hanno caratterizzato la programmazione FSE 2014-2020 e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del PSC, viene inserita nell'Area tematica del Piano sviluppo e coesione (PSC) Sezione Speciale una nuova operazione da realizzare utilizzando i residui derivanti tanto dalle normali economie gestionali quanto dall'effetto «spiazzamento» indotto da misure PNRR analoghe o complementari che si sono affiancate nella Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assegnate a copertura di riprogrammazioni del Piano operativo regionale FSE 2014-2020 intervenute in supporto all'emergenza da COVID-19 (il c.d. Accordo Provenzano sottoscritto in data 21 settembre 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).
2. La nuova operazione si pone in perfetta coerenza con il POR FSE 2014-2020, che era stato concepito dalla Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione") come strumento per "contribuire a rafforzare il coordinamento tra le politiche del mercato del lavoro e quelle ambientali, climatiche ed energetiche. Un'attenzione strategica della Regione motivata dalla consapevolezza delle opportunità che una transizione strutturale verso un'economia verde, a basso tenore di carbonio, può generare in termini di innovazione in tutti i settori e di creazione di posti di lavoro di alta qualità, rispettosi dell'ambiente. Un impegno inteso inoltre a fornire un fattivo apporto al benessere delle generazioni future e ad uno sviluppo sostenibile della Regione. Si tratta di una attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientali che la Regione assume in coerenza con le indicazioni in materia proposte dalla Comunicazione della Commissione UE "Green Employment Initiative" ed in questa chiave impegna il FSE, sulla base dei cambiamenti settoriali, a sostenere le transizioni professionali nel mondo del lavoro e a favorire la mobilità nei termini dell'applicazione del Quadro UE per la qualità nell'anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni. Un ambito d'attenzione quindi alla creazione di green jobs".
3. Oltre a perseguire direttamente l'Obiettivo Tematico 1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, l'intervento contribuisce significativamente agli Obiettivi Tematici 4) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori e 8) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori (articolo 9 Regolamento (UE) n. 1303/2013).
4. La procedura di modifica della Sezione Speciale del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) è attualmente in corso. Con nota prot. n. 0532567 del 29 luglio 2025 avente ad oggetto "Conclusione procedura scritta per l'approvazione di variazioni da apportare alla Sezione Speciale del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", la Direzione centrale finanze ha comunicato l'esito positivo della procedura scritta di approvazione della modifica del piano finanziario della Sezione Speciale del PSC 2014-2020, avviata con nota prot. n. 501185 del 14 luglio 2025, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza. Nella stessa comunicazione è stata inoltrata al Dipartimento per le Politiche di Coesione e del Sud (DPCOES) la richiesta di attivazione della Cabina di Regia Nazionale, al fine di procedere all'approvazione della modifica del piano finanziario del PSC, come previsto dal punto 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021. Pertanto, la conclusione dell'iter di approvazione resta subordinata alle decisioni della Cabina di Regia.
5. Considerata la necessità di rispettare il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) fissato al 31 dicembre 2025, si è ritenuto opportuno pubblicare anticipatamente il presente Avviso, subordinando tuttavia il finanziamento dei progetti ammessi all'esito favorevole della procedura di modifica della Sezione Speciale del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione, fatti salvi eventuali ulteriori stanziamenti di risorse regionali.

6. L'operazione si configura come intervento a titolarità, in cui la Regione si qualifica come beneficiario e procede a selezionare i soggetti attuatori con i quali sviluppare il progetto, previa stipula di convenzioni e atti di impegno che costituiranno la base per il monitoraggio (OGV) e il controllo delle operazioni, nonché per il riconoscimento dei costi sostenuti. Tale soluzione non solo risulta la più coerente con la natura della misura e i vincoli propri della fonte finanziaria, ma consentirà anche l'efficace raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (di seguito OGV) entro il 31.12.2025, come previsto dalla normativa di riferimento.
7. I progetti di ricerca da sviluppare in raccordo con la Regione sono selezionati con il presente Avviso pubblico per il quale la Regione ha acquisito un CUP master dedicato D23C25000360001, cui seguiranno singoli CUP per ciascun progetto.
8. Il quadro di programmazione è il seguente:
Area tematica – 01 Ricerca e innovazione
Settore di intervento 01.01 RICERCA e SVILUPPO
9. La struttura dell'Amministrazione regionale competente per la gestione del presente Avviso è l'Unità Operativa Specialistica (UOS) ricerca, innovazione, fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. La medesima struttura è anche Beneficiario in quanto beneficia dei risultati dell'attività di ricerca e ne favorisce ampia diffusione.

Art. 2 Quadro normativo e atti di riferimento

a) Normativa nazionale e regionale

- Articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i.;
- Articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica”;
- Accordo del 21 settembre 2020 tra Regione Friuli Venezia Giulia e Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, il quale ha individuato le azioni del POR FSE 2014-2020 da riprogrammare per l'emergenza COVID-19, successivamente finanziate e disciplinate dalla Deliberazione CIPE 60 del 29 settembre 2020;
- Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, denominata “Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione”;
- Delibera CIPESS n. 19 del 29 aprile 2021, denominata “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia”, che assegna 322,42 milioni di Euro complessivi al Piano suddivisi in 274,33 milioni di Euro per la Sezione Ordinaria contenente gli interventi di cui all'articolo 44, comma 7, lettere a) e b), distinti per singoli periodi di programmazione e 48,09 milioni di Euro per la Sezione Speciale relativa agli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 241 e 242 del Decreto legge n. 34/2020;
- Delibera CIPESS 9 giugno 2021 n. 41 “Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto legge n. 34/2020);
- Delibera CIPESS 9 luglio 2024 n. 43 “Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Friuli-Venezia Giulia”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;

b) Atti regionali

- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- Decreto n. 15149/GRFVG del 30/09/2022 – POR FSE 2014-2020, Documento Sistema di Gestione e Controllo – SIGECO”, modifica del documento approvato con decreto n. 7585 del 20/07/2021;
- Documento “Linee Guida alla Strutture Regionali Attuatrici – SRA”, approvato con decreto n. 5608/LAVFORU del 29/06/2018 e s.m.i.;
- Decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito documento Metodologie e criteri;
- DGR n. 849 del 28 maggio 2021 di presa d’atto della Delibera CIPESS n. 19 del 29 aprile 2021 e approvazione del primo quadro delle attività della Sezione Speciale del Piano;
- DGR n. 1401 del 8 settembre 2023 di modifica del piano finanziario della Sezione Speciale, come successivamente approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 9 ottobre 2023;
- DGR n. 1775 del 21 novembre 2024 di aggiornamento del piano finanziario della Sezione Speciale del PSC 14-20, a seguito della Delibera CIPESS n. 43 del 9 luglio 2024, la quale ha adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la relativa dotazione finanziaria pari a 36.600.000,00 Euro e la contestuale riduzione di pari importo della Sezione Speciale del PSC 14-20;
- Delibera di Giunta Regionale n. 944 del 04 luglio 2025 “Piano sviluppo e coesione 14-20 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Rimodulazione del piano finanziario della sezione speciale e aggiornamento del piano finanziario complessivo;

c) Altri atti e normative specifiche

- Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 232 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 102 del 9/03/2011;

- Strategia italiana per le tecnologie quantistiche approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD) il 9 luglio 2025 e presentata al Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2025.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a. **Aiuto:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- b. **Attività economica:** qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato;
- c. **Attività non economica:** nell'ambito della disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la Commissione considera che, generalmente, le seguenti attività rivestono carattere non economico:

1. attività primarie degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare:

- I. attività di formazione volte ad ottenere maggiori risorse umane meglio qualificate. In linea con la giurisprudenza e la prassi decisionale della Commissione, e come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato e nella comunicazione relativa ai SIEG, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica;
- II. attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione;
- III. l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source;

2. attività di trasferimento di conoscenze svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta;

d. **Beneficiario:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Unità Operativa Specialistica ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari – in qualità di soggetto titolare dell'operazione nelle more dell'approvazione della proposta di riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale, responsabile per:

1. l'individuazione dei progetti di ricerca realizzati dai soggetti attuatori;
2. l'istruttoria delle proposte progettuali;
3. la stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, con cui vengono definiti i rapporti di collaborazione tra le parti;
4. la diffusione dei risultati e della certificazione della spesa dei progetti di ricerca medesimi;

e. **Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di

- collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- f. **Convenzione:** accordo formalmente sottoscritto che disciplina i rapporti giuridici in termini di collaborazione tra il Beneficiario e il soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di ricerca;
 - g. **Infrastruttura di ricerca:** gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
 - h. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
 - i. **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
 - j. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - k. **Società di interesse nazionale:** società definite tali da specifiche normative di settore;
 - l. **Soggetto attuatore:** Università, Organismo di Ricerca pubblico o Società di interesse nazionale insediati in regione che attuano i progetti di ricerca finanziati e operano in collaborazione con il soggetto beneficiario a seguito della stipula delle convenzioni;

- m. **Struttura competente:** Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Unità Operativa Specialistica ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari;
- n. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- o. **Tecnologie quantistiche:** dispositivi e sistemi che sfruttano le proprietà della meccanica quantistica, ossia le interazioni di molecole, atomi e particelle ancora più piccole come fotoni ed elettroni (fonte Commissione Europea). Ai fini del presente Avviso sono considerate le tecnologie quantistiche da sviluppare nel settore del Calcolo quantistico, il quale sfrutta i principi della meccanica quantistica per eseguire operazioni di calcolo in modo più efficiente rispetto ai computer classici, e nel settore della Comunicazione quantistica, che sfrutta stati e risorse quantistiche per lo sviluppo di nuovi protocolli di comunicazione con caratteristiche radicalmente nuove che spaziano dalla sicurezza fisica alla capacità di rete senza precedenti.

Art. 4 Oggetto e finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso ha ad oggetto il finanziamento di progetti di ricerca congiunti nel settore della comunicazione quantistica e del calcolo quantistico finalizzati, attraverso l'evoluzione di tecnologie quantistiche, a potenziare la sicurezza nelle comunicazioni (Cyber-security) e a velocizzare l'addestramento dei modelli nell'intelligenza artificiale, accrescendo così la competitività del territorio regionale anche nell'ottica di partecipazione alle grandi iniziative europee.

Art. 5 Soggetti proponenti

1. L'Avviso è rivolto a Università, Organismi di Ricerca pubblici e Società di interesse nazionale insediati in regione.
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra i soggetti di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

- a) il partenariato deve essere composto da almeno 3 (tre) soggetti tra i quali viene individuato il soggetto capofila;
 - b) almeno uno dei soggetti facenti parte del partenariato deve possedere un'infrastruttura di ricerca in ambito quantistico già in funzione o in fase di realizzazione oppure deve avere ottenuto la concessione di un finanziamento per la realizzazione della medesima.
3. Le mere prestazioni da parte di uno dei soggetti di cui al comma 1 relative ad aspetti marginali del progetto o alle lavorazioni necessarie all'attività di ricerca (quali, a titolo esemplificativo, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, ecc.), non sono considerate collaborazioni utili ai fini della formazione del partenariato minimo previsto dal comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui il soggetto proponente svolge abitualmente la propria attività di ricerca e impiega stabilmente il personale per la realizzazione del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale a pena di decadenza dal beneficio;
 - c) non essere destinatari di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - e) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima dell'assegnazione del finanziamento e della liquidazione dello stesso;
 - f) non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - g) non svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 lett. g), laddove i soggetti proponenti svolgano in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento della sola attività non economica, purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
6. In alternativa al comma 5, laddove i soggetti proponenti svolgano attività economiche c.d. "ancillari" – ossia che assorbono esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e che non superano, come capacità destinata ogni anno a tali attività il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto – si considera il medesimo

¹ Art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e s.m.i.

come soggetto che non svolge attività economiche. Pertanto, in tal caso non è necessario procedere alla separazione dei flussi ai sensi del comma 5.

7. I requisiti di cui ai commi 4 lett. g), 5 e 6, riferiti all'attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

Art. 6 Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore del calcolo quantistico e della comunicazione quantistica, afferenti ad almeno una delle seguenti traiettorie di sviluppo:
 - a) **Calcolo quantistico:**
 - **Dispositivi per il calcolo quantistico:** studio di dispositivi innovativi per migliorare la computazione e le simulazioni quantistiche;
 - **Algoritmi quantistici per la computazione e le simulazioni quantistiche:** sviluppo di nuovi algoritmi quantistici, in grado di affrontare problemi complessi in ambiti come la fisica, la chimica e l'ottimizzazione. Le attività includono anche lo studio di strategie per ridurre l'impatto del rumore e degli errori, al fine di migliorare l'affidabilità dei risultati;
 - **Simulazione di circuiti quantistici:** sviluppo di tecniche per simulare il funzionamento dei circuiti quantistici su computer classici, al fine di comprenderne le potenzialità, valutarne le prestazioni rispetto agli approcci tradizionali;
 - b) **Comunicazione quantistica:**
 - **Algoritmi di crittografia per reti sicure:** sviluppo di nuovi algoritmi per le comunicazioni sicure, con particolare attenzione all'integrazione con le infrastrutture di telecomunicazione ottica ed alla protezione dei dati sensibili in scenari reali;
 - **Protocolli innovativi per la comunicazione quantistica:** studio di protocolli avanzati per la comunicazione quantistica in fibra ottica e in spazio libero, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza, la robustezza e l'integrazione in reti ibride;
 - **Reti di seconda generazione:** studio e sviluppo di reti di seconda generazione che migliorino la modularità dell'architettura e potenziamento dello scambio di informazione quantistica.
2. Nel progetto devono essere chiaramente illustrati gli obiettivi e il contenuto dell'attività di ricerca anche in relazione alle infrastrutture di ricerca in ambito quantistico di cui all'articolo 5 comma 2, lettera b) e devono essere previste attività di divulgazione e disseminazione dei risultati del progetto da realizzarsi in raccordo con il Beneficiario.

Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto:
 - a. spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca rientrante nel personale interno e nei collaboratori esterni secondo quanto indicato nelle Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa del Fondo sociale europeo POR 2014/2020 approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 (di seguito Linee Guida);
 - b. spese per il personale dipendente di supporto nella percentuale massima del 10% della voce del personale di ricerca di cui alla lettera a);

- c. altre spese diverse da spese di personale afferenti o rientranti nelle tipologie indicate nel piano dei costi per le attività non formative di cui alle Linee Guida, riconosciute a forfait nella misura massima del 40% dell'importo riconosciuto per le spese di cui alla lettera a).
2. Con riferimento alle spese di personale, i nuovi contratti di lavoro attivati con il personale impegnato nella ricerca ed inserito nella voce di spesa B2.2 di cui al comma 5 dovranno prevedere una durata minima di **almeno 1 (uno) anno** e, ove compatibile con la tipologia dell'ente, fare riferimento ai nuovi istituti contrattuali introdotti dalla Legge n. 79 del 05/06/2025 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026), fermo considerando la piena operatività del quadro giuridico relativo a tali contratti.
3. Con riferimento alle spese di personale rientrante nella voce di spesa B2.1 di cui al comma 5, non sono ammesse spese relative a contratti in essere la cui durata residua a far data dall'avvio del progetto risulti inferiore a 1 (uno) anno, salvo il caso in cui detti contratti, alla loro scadenza, vengano rinnovati o prorogati per almeno un ulteriore anno, secondo quanto specificato al comma 2.
4. Con riferimento alle spese di personale impiegato nelle attività di ricerca, fermo il rispetto dei requisiti in termini di durata previsti dai commi 2 e 3, il rapporto di lavoro può essere legittimamente sospeso ai fini dell'ammissibilità della spesa solamente per le seguenti cause, adeguatamente comprovate:
- a) astensione obbligatoria per periodo di gestazione/puerperio;
 - b) congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi, elevabili a nove in caso di monogenitorialità;
 - c) gravi motivi di salute;
 - d) altre cause indipendenti dalla volontà del ricercatore e di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività dello stesso nel periodo di cui si tratta, a giudizio dei competenti organi del soggetto attuatore e del beneficiario.
- Il periodo di sospensione non entra nel calcolo della durata del contratto e come tale non può essere oggetto di finanziamento.
5. Il preventivo delle spese deve essere così articolato:
- a) Voce di spesa B2.1 - Personale interno impiegato in attività di ricerca (già in forza presso il soggetto richiedente);
 - b) Voce di spesa B2.2 - Collaboratori esterni impiegati in attività di ricerca (da assumere presso il soggetto richiedente);
 - c) Voce di spesa B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (fino ad un massimo del 10% della somma delle voci B2.1 e B2.2);
 - d) Voce di spesa C0 - Costi indiretti su base forfettaria (importo forfettario fino ad un massimo del 40% della somma delle voci B2.1 e B2.2).
- Le prime 3 voci di spese sono determinate a costi reali come dettagliato all'articolo 20.
6. La Struttura competente, in caso di mero errore di calcolo, in sede di assegnazione del finanziamento si riserva di effettuare delle correzioni d'ufficio sull'ammontare dell'importo riconosciuto al soggetto attuatore.

Art. 8 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili spese diverse e difformi da quelle previste all'articolo 7. A titolo esemplificativo e non esaustivo non sono finanziabili le seguenti spese:

- a) investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare strumentazione scientifica e impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso;
- b) le spese di progettazione, installazione e collaudo;
- c) le spese di personale i cui contratti siano di durata inferiore alle previsioni di cui all'articolo 7 commi 2 e 3;
- d) le spese sostenute oltre la durata massima del progetto di cui all'articolo 12;
- e) personale con contratto di consulenza o di prestazione di servizi.

Art. 9 - Limiti di spesa e di partecipazione

1. La spesa ammissibile del progetto non deve essere inferiore a € 500.000 (cinquecentomila) e superiore a 800.000 (ottocentomila), a pena di inammissibilità della domanda. Il finanziamento viene assegnato nella misura del 100% della spesa ammissibile non configurandosi quale aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria in materia di Ricerca e Sviluppo², essendo i soggetti destinatari del presente Avviso organismi di ricerca e non rientrando l'attività oggetto del finanziamento tra quelle economiche ai sensi dell'articolo 5 commi 4 lett. g), 5 e 6.
2. La partecipazione al presente Avviso da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 5 comma 1 è consentita per un massimo di 1 progetto per ciascuno dei settori di cui all'articolo 6 comma 1. Qualora un soggetto superi tale limite, viene considerata ammissibile la prima domanda validamente presentata in ordine cronologico.

Art. 10 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con aiuti comunitari, aiuti pubblici e altri contributi concessi per le medesime spese.

Art. 11 Risorse disponibili e riparto finanziario

1. Le risorse complessive disponibili ammontano a € 1.318.240,50 e sono destinate al finanziamento di un progetto nel settore della comunicazione quantistica e di un progetto nel settore del calcolo quantistico sulla base di due distinte graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 15 del presente Avviso.
2. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento totale dei progetti di cui al comma 1, i finanziamenti vengono assegnati in proporzione al valore dei due progetti con riserva di integrazione con eventuali risorse aggiuntive.
3. Il finanziamento dei progetti è subordinato all'esito favorevole della procedura di modifica della Sezione Speciale del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatti salvi eventuali ulteriori stanziamenti di risorse finanziarie regionali.

² Sul punto vi veda il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e la Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2022/C 414/01).

4. Qualora successivamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 1 risultino ancora disponibili risorse o vengano messe a disposizione risorse aggiuntive, si procede con lo scorrimento unificando le due graduatorie e finanziando i progetti in ordine decrescente di punteggio.

Art. 12 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I progetti devono avere una durata massima di **48 mesi**. Le date di avvio e conclusione si riferiscono all'intero progetto e non ai singoli interventi, anche qualora i singoli partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
2. Il capofila dei soggetti attuatori può presentare una richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto entro il limite massimo complessivo di 6 (sei) mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla Struttura competente entro 60 giorni dalla richiesta. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa l'eventuale proroga, viene fissato alla data del **30 giugno 2030**.

Art. 13 Presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate dall'**8 settembre 2025** al **30 settembre 2025**. Viene presentata un'unica domanda, comprendente gli interventi dei singoli partner, che viene sottoscritta e inviata dal legale rappresentante o procuratore interno avente potere di firma del soggetto capofila, delegato dai partner tramite formale atto di delega.
2. La domanda si considera presentata esclusivamente se redatta e inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia, Unità operativa specialistica Ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari, all'indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it. La domanda deve essere inoltrata per conoscenza anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica: francesca.buonocore@regione.fvg.it e luciana.grimani@regione.fvg.it.
3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data e l'ora di invio della PEC.
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare tramite F23, F24 o in modalità virtuale.
5. La domanda è composta dall'istanza di contributo in formato PDF firmata da uno dei soggetti di cui al comma 1 e dai seguenti allegati, richiesti a pena di ammissibilità della domanda:
 - a) relazione tecnica e scientifica dettagliata contenente il progetto di ricerca con la descrizione degli obiettivi, dei risultati attesi, delle attività progettuali, dei costi da sostenere e dell'infrastruttura di ricerca in ambito quantistico che verrà utilizzata per il progetto (Allegato 1);
 - b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio di ciascun partner, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto avente potere di firma del medesimo, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il divieto di cumulo di cui all'articolo 10 (Allegato 2);
 - c) atti di delega dei partner al capofila per la presentazione della domanda, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto avente potere di firma di ciascun partner (Allegato 3).
6. Alla domanda deve essere altresì allegata la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (Allegato 4), ovvero copia scansionata in formato pdf della quietanza del modello F23 o F24 o, in alternativa, dichiarazione attestante l'assolvimento virtuale dell'obbligo relativo all'imposta, unitamente a

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentate del soggetto capofila in cui si evidenzi che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente al progetto presentato.

7. Per i documenti firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.
8. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.
9. I modelli dell'istanza di contributo e dei documenti di cui al comma 6 sono pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'Avviso.

Art. 14 Selezione delle proposte progettuali

1. La selezione delle proposte progettuali si articola nelle seguenti fasi:
 - a. fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali;
 - b. fase di selezione delle proposte progettuali secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. Le procedure di selezione sono quelle descritte al paragrafo 2.2.3.4 del SIGECO FSE. I criteri di selezione utilizzati sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. La fase istruttoria di verifica d'ammissibilità è incentrata sulla verifica della sussistenza dei requisiti e della rispondenza ai seguenti criteri:

Criterio	Causa di non ammissibilità
1. Rispetto dei requisiti soggettivi del proponente	a. Presentazione della proposta da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5 o carenti dei requisiti di ammissibilità ivi previsti b. Presentazione della proposta da parte di un partenariato non rispondente ai requisiti di cui all'articolo 5 comma 2
2. Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda	a. Presentazione della proposta al di fuori dei termini e/o con modalità difformi da quelle indicate all'articolo 13
3. Completezza della documentazione indicata	a. Mancato utilizzo dei moduli resi disponibili sul sito regionale dedicato all'Avviso b. Mancata presentazione di tutti i documenti indicati nell'Avviso

Considerata la natura dei potenziali proponenti, si dà per assolta la verifica del possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

4. L'assenza di uno dei requisiti di ammissibilità sopra elencati, anche se relativo soltanto ad uno dei partner, costituisce motivo di inammissibilità della domanda alla successiva fase di selezione comparativa.

5. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento di inammissibilità comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
6. Tutte le domande che hanno superato la fase istruttoria di verifica d'ammissibilità, sono sottoposte alla fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa che viene effettuata da parte di una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente, formata da 3 (tre) componenti, tra i quali uno o più esperti nella materia oggetto dei progetti presentati. Gli esperti possono essere selezionati tra gli iscritti all'Elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti o nell'ambito di professionalità provenienti dal mondo accademico con comprovata esperienza nei settori del presente Avviso. Ai lavori della Commissione partecipa altresì un dipendente della Struttura competente in qualità di segretario verbalizzante.
7. I progetti sono valutati secondo la procedura di cui al punto 5.4.1 – La selezione delle operazioni di particolare complessità tecnico scientifica con valutazione comparativa del documento Metodologie e criteri, secondo i criteri di seguito indicati:

Criteri di selezione	Aspetti valutativi	Coefficiente	Punteggio massimo
1. Qualità tecnico-scientifica del progetto	La qualità tecnico-scientifica del progetto viene valutata sia in termini di innovatività del progetto, misurata in base all'originalità scientifica dell'oggetto della ricerca e del metodo proposto, sia in termini di validità del contenuto tecnico-scientifico del progetto, misurata in base all'attendibilità degli obiettivi del progetto di ricerca e al loro grado di coerenza rispetto alla strategia nazionale, alla congruenza dei tempi e delle metodologie previste, nonché all'integrazione dell'attività prevista con altre iniziative di ricerca svolte e/o in corso di realizzazione	6	30
2. Qualità tecnico-scientifica delle competenze coinvolte	Il criterio coinvolge la qualificazione scientifica del proponente, la validità delle esperienze e competenze tecnico-scientifiche delle persone fisiche coinvolte nel progetto; l'integrazione del soggetto proponente in reti territoriali, nazionali e internazionali legate alla ricerca, la qualità tecnica del partenariato scientifico coinvolto nel progetto	5	25
3. Prospettive di impatto sociale/ economico/ territoriale/ambientale/sanitario dei risultati del progetto	Il criterio riguarda possibili positive ricadute in ambito scientifico e in campo industriale in caso di futura applicazione del metodo sperimentato, delle scoperte e delle elaborazioni derivanti dall'attività di ricerca	3	15
4. Pertinenza e coerenza delle spese in relazione agli obiettivi da raggiungere	Congruità del prospetto finanziario della proposta rispetto al programma scientifico delineato e ai risultati attesi	2	10

5. Chiarezza e completezza del progetto	Il criterio si riferisce al dettaglio e all'eshaustività nella descrizione dei metodi e dei risultati attesi, con particolare riferimento alla descrizione dei tempi, dei modi e dell'organizzazione del programma di ricerca, nonché degli output previsti	1	5
6. Diffusione dei risultati del progetto	Si valuta la capacità del progetto di raggiungere una dimensione critica all'interno di una data comunità scientifica, la puntuale dimostrazione delle modalità di diffusione e divulgazione dei risultati attraverso convegni e pubblicazioni, la puntuale definizione delle modalità di ripartizione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale necessari per l'esecuzione del progetto o generati dallo stesso	2	10
7. Coerenza con le priorità trasversali del POR	Si valutano le modalità previste dalla proposta per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, quest'ultimo nella sua dimensione sia ambientale che sociale	1	5

8. Per ciascuno dei criteri di selezione la valutazione espressa dalla Commissione sulla proposta è basata sulla seguente scala di giudizio:

SCALA GIUDIZIO	DESCRIZIONE
Alto (5 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
Medio-alto (4 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
Medio (3 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
Basso (1 punto)	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

9. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a 100 punti. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna proposta progettuale ai fini dell'approvazione è di 45 punti.
10. La Struttura competente comunica tempestivamente agli istanti, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, eventuali rideterminazioni delle spese del progetto decise dalla Commissione di valutazione.
11. Gli esiti della valutazione vengono riportati in un verbale sottoscritto dai membri della Commissione di valutazione.

Art. 15 Formazione delle graduatorie

1. La selezione delle proposte progettuali si conclude, **entro 30 giorni** dal termine ultimo per la loro presentazione, con la predisposizione delle graduatorie delle domande ammesse, una per ciascuno dei

- settori di cui all'articolo 6 comma 1, contenente il punteggio attribuito a ciascun progetto, la spesa ammessa ed il relativo finanziamento, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o punteggio di valutazione insufficiente.
2. A parità di punteggio viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'invio della domanda tramite PEC.
 3. Le graduatorie e l'elenco delle domande non ammesse sono approvati con decreto del Dirigente della Struttura competente entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione e pubblicati sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata all'Avviso e sul Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.
 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute; le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base dell'importo finanziabile per ciascun intervento del progetto.
 5. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di approvazione delle graduatorie a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate.

Art. 16 Stipula della convenzione e assegnazione del finanziamento ai soggetti attuatori

1. I soggetti proponenti assumono la denominazione di soggetti attuatori a seguito della sottoscrizione di una convenzione da stipularsi con la Struttura competente **entro 20 giorni** dalla data del decreto di approvazione delle graduatorie, secondo uno schema approvato dalla Regione con separato atto, con la quale la Regione assume le OGV nei confronti dei soggetti attuatori e che regola i rapporti giuridici tra i sottoscrittori per la realizzazione del progetto.
2. Nello specifico, la convenzione tra l'altro disciplina:
 - a) il termine di avvio e conclusione del progetto;
 - b) la disciplina dei rapporti tra i partner del progetto;
 - c) le modifiche progettuali;
 - d) la divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca;
 - e) la proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei risultati dell'attività di ricerca.
3. La convenzione acquista efficacia dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento, adottato dalla Struttura competente **entro 15 giorni** dalla sottoscrizione della convenzione previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC).
4. La Struttura competente trasmette ai soggetti attuatori tramite PEC il provvedimento di assegnazione del finanziamento.

Art. 17 Variazioni di progetto

1. I soggetti attuatori realizzano il progetto conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa e agli importi ammessi come riportati nel decreto di assegnazione del finanziamento e nella convenzione.
2. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale del progetto ammesso a finanziamento.

3. Nel caso in cui il progetto necessiti di variazioni rispetto a quello ammesso, il capofila dei soggetti attuatori propone al Beneficiario le modifiche, da concordare entro il termine di 30 giorni.
4. L'approvazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del finanziamento assegnato per il progetto indicato nel decreto di assegnazione del finanziamento.
5. Devono essere altresì comunicate, fino alla conclusione della realizzazione del progetto, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei soggetti attuatori, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale e della sede di realizzazione del progetto, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 18 Flussi finanziari

1. Con riferimento alle attività previste, i soggetti attuatori devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative alle spese rendicontate, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie della Struttura competente e i pagamenti connessi alle operazioni.
3. I flussi finanziari tra Struttura competente e soggetto attuatore avvengono attraverso la modalità delle anticipazioni e del saldo, secondo il seguente cronogramma riportato in tabella:

Cronogramma flussi finanziari

Tempistica	Oggetto	Importo	Documentazione
Avvio progetto	I° anticipo	40% del finanziamento previsto	Richiesta I anticipo
Entro il 31 dicembre 2027	II° anticipo	40%	Richiesta II anticipo Rendiconto intermedio
Entro i termini di chiusura del rendiconto e comunque entro il 30 giugno 2030	Saldo	Fino a 20%	Rendiconto finale

4. Il I° anticipo, pari al 40% dell'importo assegnato ad ogni singolo soggetto attuatore, è erogato dal Beneficiario all'avvio dell'attività, su richiesta di ogni singolo soggetto attuatore redatta secondo il facsimile disponibile nella sezione del sito regionale dedicata all'Avviso, previa adozione del decreto di assegnazione del finanziamento.
5. Qualora il soggetto attuatore abbia chiesto il I° anticipo, il II° anticipo, pari al 40% dell'importo assegnato ad ogni singolo soggetto attuatore, è erogato su presentazione di un rendiconto intermedio dal quale emerga un avanzamento della spesa pari almeno al 70% del I° anticipo.
6. Qualora il soggetto attuatore non abbia chiesto il I° anticipo, successivamente alla presentazione del rendiconto intermedio è erogato un importo pari alla spesa rendicontata.
7. Concluse tutte le attività del progetto, il saldo è erogato dietro presentazione, entro il 30 giugno 2030, di un rendiconto finale da parte di ogni singolo soggetto attuatore.
8. La liquidazione degli anticipi è subordinata alla verifica:
 - a) dell'assenza in capo al soggetto attuatore di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal medesimo illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario

- la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il soggetto attuatore provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipo;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis.
9. La liquidazione degli anticipi e del saldo spettante avviene, con apposito decreto della Struttura competente, entro 30 (trenta) giorni rispettivamente dalla data della richiesta di anticipo o dalla data di approvazione della rendicontazione.

Art. 19 Indicatori

1. Le attività del presente Avviso, che si colloca in coerenza con il quadro programmatico del POR FSE 2014-2020, vengono monitorate secondo i seguenti indicatori:
 - a) Indicatore di output: Numero di Progetti R&S;
 - b) Indicatore di risultato: Tracciabilità della spesa per investimenti; Posti di lavoro creati tramite i progetti finanziati.

Art. 20 Presentazione della rendicontazione

1. Ogni singolo soggetto attuatore, come indicato all'articolo 18, è tenuto a rendicontare l'avanzamento del progetto, per la parte di propria competenza, secondo il seguente cronogramma:
 - a) rendicontazione intermedia: entro il **31 dicembre 2027** relativa a **spese sostenute entro il 31 ottobre 2027**;
 - b) rendicontazione finale: entro il **30 giugno 2030 (o diverso termine indicato nella convenzione non oltre il 30 giugno 2030)**.
2. Le spese relative ai progetti sono rendicontate dai soggetti attuatori a costi reali per quanto attiene al personale, secondo quanto indicato nelle Linee Guida, e applicando un tasso forfettario fino al 40% calcolato sui costi diretti ammissibili per il personale di ricerca (voci di spesa B2.1 e B2.2) secondo l'opzione di semplificazione indicata all'articolo 14 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2013/1304.
3. Sono rendicontabili le spese:
 - a) comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - c) contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
4. Sono rendicontabili inoltre le spese relative a contratti che siano stati oggetto di interruzione, a condizione che sia stato completato almeno il 40% della durata prevista, qualora l'interruzione sia dovuta all'assunzione di nuovo impiego lavorativo o di nuovo incarico accademico o di ricerca.
5. La rendicontazione intermedia e finale è predisposta e presentata alla Struttura competente da ogni singolo soggetto attuatore in via telematica tramite il sistema on line dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di

autenticazione CNS compatibile. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

6. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'Allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 910/2014.
7. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
8. La rendicontazione intermedia e finale dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica e scientifica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) quadro contabile dettagliato delle spese rendicontate, con identificazione della spesa riguardo a personale di ricerca o altro personale ammesso in base alle voci di spese ammesse in domanda;
 - c) prospetto sintetico indicante il metodo di calcolo del costo orario reale per le spese del personale;
 - d) copia dei documenti giustificativi per le spese di personale: buste paga e relative quietanze di pagamento con allegati, per ciascuna risorsa rendicontata:
 - a. dichiarazione del legale rappresentante attestante che la risorsa è stata impiegata al 100% sul progetto, o in alternativa l'indicazione della % di imputazione;
 - b. timesheet sottoscritto dalla risorsa indicante giorni e ore di impegno sul progetto;
 - e) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 10;
 - 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 4) il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 5 commi 4 lett. g), 5 e 6;
 - f) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 24, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
 - g) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto attuatore con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 7 lett. b).
9. I facsimile dei documenti di rendicontazione di cui al comma 8 lettere a), b), e), f) e g) sono approvati con decreto del Direttore della Struttura competente e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'Avviso.

Art. 21 Controlli sulle rendicontazioni, liquidazione e rideterminazione del finanziamento

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati e dei documenti forniti e la sussistenza, pena la revoca del finanziamento, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del finanziamento.
2. In particolare, la verifica accerta:
 - a) la completezza e correttezza dei documenti richiesti dall'articolo 20;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5³;
 - c) che le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 7;
 - d) la coerenza dell'iniziativa realizzata con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - e) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 10;
 - f) il rispetto dei limiti minimi di spesa in base al progetto approvato.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile per le attività di controllo ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **30 giorni** per l'invio delle controdeduzioni finalizzate alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato per ciascun soggetto attuatore l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, entro il termine di **60 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione. L'importo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, è liquidato al netto di eventuali liquidazioni già effettuate a titolo di anticipo e/o di rendicontazione intermedia.
5. Qualora a seguito della rideterminazione del finanziamento a saldo, le somme già erogate siano eccedenti rispetto al finanziamento spettante, la Struttura competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia ove applicabili. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'operazione sostitutiva come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8bis del D. L. n. 69/2013.

Art. 22 Controlli in loco

1. Nel corso dell'intero procedimento per l'assegnazione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto, possono essere disposti da parte della Struttura competente ispezioni e controlli in loco, anche a campione.

³ I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini dell'assegnazione del finanziamento, della rendicontazione sono oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 23 Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori possono essere sospesi così come previsto dall'articolo 47 della legge regionale n. 7/2000.
2. Il provvedimento di assegnazione del finanziamento è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità e la restituzione delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
3. In caso di revoca o decadenza dal finanziamento pubblico, il recupero delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 24 Obblighi del soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori operano in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte della Struttura competente, degli atti amministrativi di programmazione, approvazione e ammissione al finanziamento delle proposte progettuali, di assegnazione del finanziamento a seguito della stipula di una convenzione, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante.
2. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando la corrispondenza all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - b. comunicare eventuali variazioni afferenti alla configurazione giuridica del soggetto attuatore intervenute tra la presentazione della domanda e la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento;
 - c. avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro i termini previsti dalla convenzione;
 - d. realizzare le attività in collaborazione con il soggetto beneficiario conformemente a quanto indicato nella convenzione di cui all'articolo 16 rispettando le tempistiche e gli obblighi ivi previsti;
 - e. accettare la pubblicazione sui siti istituzionali di dati e informazioni relative ai progetti finanziati;
 - f. mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione finale;
 - g. realizzare il progetto conformemente a quanto ammesso a finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17 in relazione alle variazioni di progetto;
 - h. realizzare il progetto nel territorio regionale, a pena di revoca del finanziamento;
 - i. presentare la rendicontazione nei termini stabiliti all'articolo 20;
 - j. con riferimento ai nuovi rapporti di lavoro con il personale impegnato nella ricerca, prevedere contratti aventi durata minima di almeno un anno e, ove compatibile con la tipologia dell'ente, fare riferimento ai nuovi istituti contrattuali introdotti dalla Legge n. 79 del 05/06/2025 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45);
 - k. utilizzare il CUP trasmesso dalla Regione sulla documentazione di spesa;
 - l. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del soggetto attuatore;

- m. conservare presso i propri uffici per 5 anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme all'eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario;
 - n. consentire o agevolare ispezioni e controlli;
 - o. rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti, in particolare dall'articolo 4 della L.R. n. 14/2015 e s.m.i., e dai principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli, nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) ove pertinenti;
 - p. rendere disponibile la documentazione di spesa o probatoria equivalente, anche attraverso il caricamento della medesima sul sistema informativo del Programma;
 - q. rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;
 - r. rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
 - s. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 10;
 - t. rispettare gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 27;
 - u. fornire su richiesta della Struttura competente aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sul conseguimento dei risultati;
 - v. promuovere azioni di diffusione e disseminazione scientifica degli esiti del progetto di ricerca realizzato, in raccordo con il Beneficiario e con gli altri soggetti attuatori;
 - w. non utilizzare il finanziamento per lo svolgimento di attività economica ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5;
 - x. comunicare al soggetto beneficiario informazioni e dati richiesti per il monitoraggio delle attività. In particolare, ai fini dell'implementazione dell'indicatore di risultato "Posti di lavoro creati tramite i progetti finanziati", comunicare il numero di contratti di ricercatore a tempo determinato attivati.
3. La Regione riconosce ai soggetti attuatori il know-how rappresentato dal lavoro di studio, di definizione metodologica, di analisi dei dati, di progettazione e di tutte le attività di ricerca. Le parti garantiscono, in costante collaborazione e in conformità a quanto previsto dalla convenzione, ampia diffusione dei risultati del progetto per finalità di ricerca e di studio, escludendo in tale attività ogni fine di lucro. I soggetti attuatori assicurano la diffusione su riviste e pubblicazioni scientifiche, nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili in materia di proprietà intellettuale.
4. Gli eventuali diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare dalle attività di ricerca sono integralmente attribuiti ai soggetti attuatori. Gli eventuali ricavi ottenuti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale sono reinvestiti nelle attività primarie dei soggetti attuatori secondo le rispettive discipline interne.

Art. 25 Principi trasversali

1. I soggetti attuatori, nella realizzazione dei progetti, promuovono i principi orizzontali, previsti dal POR FSE 2014/2020, di:

- Sviluppo sostenibile;
- Pari opportunità e non discriminazione;
- Parità tra uomini e donne.

Art. 26 Trattamento dati personali

1. Con la presente comunicazione si assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti, nell'ambito delle iniziative promosse dal PSC della Regione Friuli Venezia Giulia. La partecipazione al presente Avviso include la presa visione della presente informativa.

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente , con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel. + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento	dati personali forniti (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento, etc.) saranno raccolti, trattati e conservati dal Titolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento di tutto il procedimento di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del finanziamento comporta, in analogia a quanto disposto in materia progetti cofinanziati dai fondi SIE, l'accettazione da parte del soggetto attuatore della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione e dello Stato dei dati relativi al soggetto attuatore e al progetto finanziato. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare del trattamento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. In analogia a quanto disposto in materia progetti cofinanziati dai fondi SIE, gli Stati membri sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai

	<p>documenti di attuazione.</p> <p>I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; - selezione ed autorizzazione di operazioni formative e non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni; - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi e non formativi; - gestione dei procedimenti contabili; - prevenzione di frodi e irregolarità, in analogia a quanto disposto in materia progetti cofinanziati dai fondi SIE. <p>I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dai documenti di attuazione.</p> <p>In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria.</p>
Soggetti autorizzati al trattamento	<p>I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare e del responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono tenute a trattare i dati secondo i principi del GDPR e quindi sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.</p>
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	<p>I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.</p> <p>I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati saranno trattati con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei, con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.</p>
Periodo di conservazione dei dati personali	<p>I dati personali vengono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, secondo le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale, e comunque non oltre 10 anni dalla chiusura del procedimento.</p>
Diritti fondamentali dell'interessato	<p>Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dal GDPR, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto all'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; - il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; - il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie; - il diritto alla limitazione del trattamento, esercitabile quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento. <p>L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it).</p> <p>Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti</p>

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 27 Utilizzo dei loghi

1. Il soggetto attuatore, per la propria comunicazione istituzionale afferente al progetto appone il logo della Regione Friuli Venezia Giulia sui materiali prodotti, ivi incluse le comunicazioni con i ricercatori contrattualizzati con le risorse del progetto.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare i ricercatori contrattualizzati con le risorse del progetto del finanziamento a carico del PSC e, a far data dalla comunicazione ricevuta dalla Regione, è tenuto ad utilizzare la seguente immagine grafica:

Art. 28 Responsabile del procedimento, contatti

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
 - a. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale dell'Unità operativa specialistica (UOS) ricerca, innovazione, Fondo Sociale Europeo Plus e altri fondi comunitarie nell'ambito della Direzione Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Ketty Segatti (040 3775206 – ketty.segatti@regione.fvg.it).
 - b. I Responsabili dell'istruttoria sono:
 - fase concernente l'Avviso, procedura amministrativa, gestione finanziaria e contabile: Francesca Buonocore (040/3775283 francesca.buonocore@regione.fvg.it), Lavinia Girardello (040/3775080 lavinia.girardello@regione.fvg.it), Luciana Grimani (040/3775274 luciana.grimani@regione.fvg.it);
 - verifica dei modelli di conclusione delle operazioni e monitoraggio: la titolare della *Posizione organizzativa programmazione e monitoraggio dei programmi FSE e FSE+*, Francesca Chimera Baglioni (040 3775922 - francesca.chimera.baglioni@regione.fvg.it);
 - controllo della rendicontazione: la titolare della *Posizione organizzativa controllo e rendicontazione*, Alessandra Zonta (040 3775219 - alessandra.zonta@regione.fvg.it);
 - persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni: Luciana Grimani (040/3775274 luciana.grimani@regione.fvg.it) e Francesca Buonocore (040/3775283 francesca.buonocore@regione.fvg.it).
2. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. Copia integrale del presente Avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo <http://www.regione.fvg.it>.

4. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
5. Il termine finale per la chiusura del procedimento è il **31 dicembre 2030**.

Art. 29 Sintesi dei termini

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a) le proposte devono essere presentate dall'**8 settembre 2025** al **30 settembre 2025**;
 - b) le proposte sono selezionate entro **30 giorni** dal termine ultimo di presentazione;
 - c) le proposte sono approvate entro **5 giorni** dalla data di conclusione della selezione;
 - d) la convenzione che regola i rapporti tra il Beneficiario e i soggetti attuatori è sottoscritta entro **20 giorni** dal decreto di approvazione delle graduatorie;
 - e) l'atto di assegnazione del finanziamento viene adottato entro **15 giorni** dalla sottoscrizione della convenzione;
 - f) il rendiconto intermedio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto deve essere presentato entro il **31 dicembre 2027**;
 - g) il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto deve essere presentato entro il **30 giugno 2030** (o diverso termine indicato in convenzione non oltre il 30 giugno 2030).
 - h) il finanziamento viene liquidato entro il termine di **30 giorni** decorrenti dalla data di approvazione della rendicontazione;
 - i) i progetti devono concludersi entro **48 mesi** dalla data di avvio stabilita nella convenzione;
 - j) il termine finale per la chiusura del procedimento è il **31 dicembre 2030**.

Art. 30 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti operato dal presente Avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Con decreti della Struttura competente, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'Avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente Avviso.